



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**  
**TRIBUNALE FEDERALE**

**R.G. n. 4/20**

Riunitosi in videoconferenza come previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Federale del 26.05.2020 e del 3.06.2020, composto da:

Avv. Lina Musumarra           Presidente, relatore est.

Avv. Michele Girardi           Componente

Avv. Silvana Panzera           Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale trasmesso in data 13 luglio 2020 a carico dei soci del TSN Palermo: 1) Alessandro Bassano; 2) Raffaele Giuseppe Bassano; 3) Rosario Ventimiglia; 4) Andrea Ventimiglia; 5) Giuseppe Lo Coco; 6) Maria Piazza; 7) Salvatrice Piazza; 8) Anna Maria Ventimiglia; 9) Emilio Galante, per la violazione degli artt. 31 della legge n. 110/1975, 44, co. 2 Statuto Sez., 45, co. 3 Statuto Sez., 76, co. 1 D.lgs. n. 445/2000, 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, 2, 9, 4 e 10 Regolamento Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITA, 25 e 27 Statuto Sez., con richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale nei confronti dei sig.ri Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia e Salvatrice Piazza; alla sanzione della radiazione i sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza.

**FATTO**

- La Procura Federale, in seguito all'esposto del 23 luglio 2019, a firma del Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, Gen. Antonino Troia, deferiva a giudizio i sig.ri Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Salvatrice Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Emilio Galante in relazione ai fatti richiamati al punto 5 dell'esposto, a mente del quale *"l'attività istituzionale veniva svolta dai soci per i quali era stata richiesta ed ottenuta la Autorizzazione Comunale di Istruttore di Tiro senza che nessuno di essi (Galante Emilio, Canino Grazia, moglie del Galante Canino, Galante Gaspare, fratello di Galante Emilio, Piazza Salvatrice, moglie di Galante Gaspare, Piazza*



*Maria, sorella di Piazza Salvatrice e membro del Consiglio direttivo, Lo Coco Giuseppe, membro del Consiglio direttivo, Ventimiglia Andrea, padre di Ventimiglia Andrea e di Ventimiglia Anna Maria, Bassano Raffaele Giuseppe, padre di Bassano Alessandro, Bassano Alessandro, figlio di Bassano Raffaele Giuseppe) avesse la capacità tecnica prevista dalla UIITS con la qualifica di Istruttore Istituzionale che si acquisisce esclusivamente con la frequenza ed il superamento del relativo corso UIITS”;*

- in data 18 giugno 2020 la Procura Federale procedeva all’audizione del Commissario Straordinario, acquisendo, altresì, le licenze di istruttore di tiro rilasciate ai signori Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza, corredate dalle rispettive autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia;

- esaurita la fase delle indagini, la Procura Federale procedeva a notificare agli incolpati l’atto di avviso di conclusione indagini e comunicazione dell’intendimento di procedere a deferimento, assegnando il termine per la presentazione di memorie difensive e richiesta di audizione, rimasti però privi di riscontro;

- a sostegno delle contestazioni formulate nei confronti dei predetti la Procura Federale, richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale (procedimento R.G. n. 7/2020) e della Corte Federale di Appello (procedimento R.G. n. 1/2020) rilevava che gli stessi “*sono titolari delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi dei requisiti oggettivi ex lege n. 110/1975*”, non avendo “*mai svolto i corsi previsti dal Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UIITS*”. Evidenziava, altresì, che “*non avendo svolto i corsi propedeutici all’acquisto della capacità tecnica, tutti gli indagati possono dirsi aver posto in essere inveritiere dichiarazioni alla Civica Amministrazione di Palermo e aver svolto la funzione di istruttore di tiro sebbene privi dei requisiti oggettivi*”. Con riferimento al sig. Emilio Galante la Procura Federale riteneva il medesimo “*reo delle stesse infrazioni disciplinari, a titolo di concorso, e dell’art. 25 dello Statuto Sezionale*”, emergendo dagli atti che “*l’ex Presidente Sezionale ha attestato a favore dei predetti soci il possesso di requisiti tecnici di cui, però, erano privi*”. Infine, a carico dei membri del Consiglio Direttivo, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia e Maria Piazza, la Procura Federale ha ritenuto i predetti “*colpevoli della violazione dell’art. 27 dello Statuto Sezionale a titolo di responsabilità omissiva per non aver vigilato acchè le infrazioni sopra descritte non si perpetrassero. Anzi, nel caso del Sig. Giuseppe Lo Coco e della Sig.ra Maria Piazza, gli incolpati*



*hanno addirittura beneficiato delle licenze illegittimamente ottenute*". In via istruttoria, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli di prova come articolati nell'atto di deferimento;

- con ordinanza *ex art. 34, lett. C)* del Regolamento di Giustizia UITTS, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 23 settembre 2020;
- alla predetta udienza il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio non partecipata ai sensi del provvedimento presidenziale del 26 maggio 2020, come comunicato alle parti deferite dalla Segreteria del Tribunale mediante raccomandata a.r., dava atto della rituale costituzione dei deferiti rappresentati dall'avv. Daniela Ferrara, con memoria trasmessa in data 18 settembre 2020, unitamente ai documenti allegati, nella quale venivano preliminarmente sollevate *"le eccezioni di ne bis in idem e di pregiudizialità giacché l'azione disciplinare della Procura federale che ha dato avvio al presente procedimento costituisce, quanto all'oggetto, duplicato dell'azione disciplinare che ha dato avvio al giudizio innanzi al Tribunale Federale della UITTS iscritto al R.G. n. 7/2019"*, concluso *"con la sentenza emessa il 25/2/2020 e pubblicata il 26/2/2020"*, al quale è seguito *"appello innanzi alla Corte Federale d'Appello che ha definito il relativo giudizio, iscritto al R.G. n. 1/2020, con la sentenza depositata il 9/7/2020, che è stata oggetto di impugnazione nei termini innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport con ricorso depositato il 5/8/2020"*. La difesa dei deferiti concludeva, pertanto, in via principale, per la dichiarazione di improcedibilità del presente giudizio nei confronti degli incolpati Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia, Maria Piazza ed Emilio Galante; per la sospensione del giudizio in riferimento agli altri incolpati Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia e Salvatrice Piazza, *"in attesa della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport sul reclamo"*; in via subordinata, nel merito per il proscioglimento degli incolpati, o comunque per l'applicazione della sanzione più lieve. In via istruttoria, chiedeva *"l'esibizione dei documenti (certificati di idoneità al maneggio delle armi degli odierni incolpati agli atti della UITTS; schede, libretti di tiro e registri dell'attività istituzionale agli atti della Sezione TSN di Palermo)"*, come richiamati nella memoria difensiva;
- il Tribunale dava atto, altresì, che la Procura Federale depositava in data 22 settembre 2020 note autorizzate nelle quali precisava preliminarmente che *"nessuna violazione del principio del ne bis in idem è stata compiuta dalla Procura. Pur essendo il Tribunale chiamato ad esprimersi su fatti già oggetto di un diverso procedimento, concluso con sentenza di merito, oggi si contesta che alcuni degli odierni incolpati abbiano compiuto delle infrazioni per le quali sono stati certo già giudicati ma a favore di soggetti diversi rispetto a quelli del giudizio"* precedente. *"In tali circostanze è possibile escludere che si stia procedendo per i medesimi fatti"*. La Procura Federale si opponeva



altresì alla richiesta di sospensione del procedimento, insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione della prova testimoniale già formulata nell'atto di deferimento con i capitoli ed i testi ivi indicati, con ulteriore aggiunta di un nuovo teste;

- il Tribunale, ritenuto di procedere all'acquisizione dei documenti come richiesti dalla difesa dei deferiti, ne disponeva la trasmissione entro il 5 ottobre 2020 da parte degli Uffici UITTS, a livello nazionale e sezionale, riservando l'eventuale ammissione delle prove testimoniali richieste all'esito dell'esame della predetta documentazione;

- a scioglimento della riserva assunta, il Tribunale riunitosi da remoto in data 12 ottobre 2020, acquisita la predetta documentazione, valutate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dalla difesa dei deferiti, tenuto conto dei principi di economia processuale, disponeva la sospensione del presente procedimento e dei relativi termini, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, co. 5, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITTS in attesa del deposito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, con onere a carico della difesa dei deferiti

di trasmissione tempestiva della stessa;

- con successiva ordinanza presidenziale del 15 dicembre 2020 veniva rigettata l'istanza pervenuta in data 10 dicembre 2020 da parte del Sostituto Procuratore Federale, avv. Federico Tosi, con la quale si formulava *“espressa richiesta di riassunzione del procedimento disciplinare in oggetto sospeso in attesa di pronunciamento del Collegio di Garanzia dello Sport”*, atteso che *“il ricorso è stato rigettato dal giudice di legittimità con consequenziale passaggio in giudicato delle sentenze endofederali”*, allegando il dispositivo del provvedimento in parola pubblicato il 9 dicembre 2020 relativo al giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2020;

- il Tribunale, rilevato che *“ai sensi degli artt. 2, comma 4 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, e 2, comma 5 del Regolamento di Giustizia UITTS, la decisione del giudice deve essere motivata e pubblica”*, confermava integralmente le statuizioni contenute nel provvedimento assunto il 12 ottobre 2020;

- in data 11 gennaio 2021 il Tribunale, riunitosi da remoto in camera di consiglio non partecipata, acquisiva *ex officio* la decisione n. 2/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport - pubblicata in data 7 gennaio 2021 e relativa al giudizio iscritto al R.G. n. 65/2020 - con la quale è stato rigettato il predetto ricorso;

- all'esito dell'esame della documentazione agli atti e delle note di trattazione depositate dalle parti, il Tribunale, non ritenendo la necessità, ai fini del decidere, di ulteriore attività istruttoria, assumeva il presente procedimento in decisione, assegnando alle parti termine fino al 18 gennaio 2021 per le conclusioni e fino al 21 gennaio 2021 per eventuali repliche;



- la difesa dei deferiti depositava entro il termine indicato memoria conclusionale nella quale - richiamata la motivazione del Collegio di Garanzia dello Sport - ne contestava i profili rilevanti per l'odierno procedimento, evidenziando di aver *“omesso del tutto di fare applicazione, tramite apposito procedimento ermeneutico, delle norme di fonte statale e di fonte federale richiamate nel caso di specie, spiegando quale sia il rapporto tra di esse e come, quindi, vadano in concreto applicate (...)”*. La difesa, nel merito, con riferimento ai documenti acquisiti nel corso del presente procedimento, ribadiva le eccezioni già sollevate nella memoria di costituzione in relazione ai deferiti Alessandro Bassano, Rosario Ventimiglia, Maria Piazza, Salvatrice Piazza ed Emilio Galante, affermando che i predetti *“non hanno mai esercitato nei fatti l'attività di Direttore/Istruttore di Tiro (...), né può ricavarsi tale circostanza dal fatto che siano risultati in possesso delle licenze di Istruttore di tiro”*. Venivano, inoltre, sollevati rilievi in ordine ai corsi per Istruttori Istituzionali per il cui svolgimento la UIITS aveva incaricato il Commissario Straordinario Gen. Antonino Troia, allegando documentazione al riguardo. Infine, la difesa dei deferiti richiamava integralmente in ordine agli altri addebiti contestati le deduzioni già svolte, precisando, sotto il profilo delle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, *“come la condanna alla radiazione inflitta al Sig. Emilio Galante con la decisione del Collegio di Garanzia n. 2/2020 sia riferita a più addebiti, concernenti, tra gli altri, l'assenza anche dei requisiti soggettivi previsti dalla legge n. 110/1975, nonché la violazione del Regolamento per l'uso del Poligono, ritenuta quest'ultima dalla Procura federale di particolare gravità per i profili concernenti la sicurezza pubblica ad essa correlati. Risulta pertanto irragionevole la richiesta della massima pena per addebiti notevolmente di minor portata (...)”*;

- la Procura Federale depositava entro il termine indicato memoria di replica con la quale richiamava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport evidenziandone i principi in essa contenuti, tra i quali, in particolare, *“il rapporto d'integrazione tra norme statali e federali”*, e rilevando che tale rapporto *“impone ai tesserati, in materia di requisiti oggettivi degli istruttori di tiro, di prestare il dovuto ossequio anche alle norme federali, con la conseguenza che il possesso dei requisiti oggettivi, di cui all'art. 31 della Legge n. 110/1975, è connesso al rispetto del Regolamento UIITS 2012”*. Secondo la Procura Federale *“quanto statuito dal Collegio di Garanzia altro non fa che rafforzare la correttezza dell'interpretazione fornita dallo scrivente ufficio in relazione al combinato disposto degli artt. 31 Legge n. 110/1975, 62 Codice dell'Ordinamento Militare e 2 dello Statuto Federale. Da tali norme si trae che la Federazione è legittimata a disciplinare l'attività istituzionale in ogni suo aspetto. Pertanto, si contesta strenuamente la tesi di parte avversa per cui i corsi di cui al Regolamento UIITS 2012 sarebbero da valutarsi come non*



*obbligatori*”. Nella memoria di replica venivano inoltre contestati i rilievi sollevati dalla difesa dei deferiti sulla “*qualifica di formatore del Gen. Antonino Troia*”. La difesa dei deferiti depositava note di replica contestando integralmente le deduzioni svolte dalla Procura Federale e insistendo per l’integrale accoglimento delle domande formulate nei precedenti scritti difensivi.

## MOTIVI

La difesa degli odierni incolpati eccepisce, in via pregiudiziale, la violazione del principio del “*ne bis in idem*” con riguardo alla posizione dei signori Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia e Maria Piazza.

Il Collegio ritiene infondata tale eccezione non sussistendo nella fattispecie in esame la contestazione ai predetti deferiti della “*identità del fatto*”, rispetto alla decisione pronunciata da questo Tribunale il 25 febbraio 2020 (procedimento R.G. n. 7/2019), confermata dalla successiva decisione della Corte Federale d’Appello del 9 luglio 2020 (procedimento R.G. n. 1/2020), oggetto del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presentato dai medesimi deferiti con atto depositato il 5 agosto 2020. Tale ricorso, come già richiamato nella parte in fatto, è stato respinto dal Collegio di Garanzia con la decisione n. 2/2021, acquisita *ex officio* da questo Tribunale.

Risulta, infatti, come correttamente evidenziato anche dalla Procura Federale al punto 1) delle note autorizzate del 22 settembre 2020, che i deferiti Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Anna Maria Ventimiglia e Maria Piazza sono stati certamente già giudicati, con sentenza definitiva, ma in relazione a condotte che hanno riguardato soggetti diversi rispetto a quelli oggetto del giudizio conclusosi davanti a questo Tribunale con la decisione sopra richiamata. Si rammenta che per costante orientamento giurisprudenziale costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo illecito (in questa sede rilevante solo sotto il profilo disciplinare sportivo), sia un’ulteriore estrinsecazione dell’attività del soggetto agente, diversa e distinta da quella posta in essere in precedenza.

Procedendo quindi nel merito, con riferimento alla posizione del sig. Emilio Galante, da un attento esame della documentazione in atti è emersa la fondatezza delle violazioni contestate al predetto, colpevole, in relazione al ruolo rivestito di *ex* Presidente della Sezione TSN di Palermo all’epoca della commissione dei fatti, per aver “*attestato a favore*” dei soci della Sezione TSN di Palermo - anch’essi odierni deferiti, Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza - “*il possesso di requisiti tecnici di cui, però, erano privi*”, in relazione alla funzione di istruttore di tiro, violando in tal modo l’art. 25 dello Statuto sezionale e, a titolo di concorso, con i predetti tesserati, le norme di fonte



statale e federale (art. 31 legge n. 110/1975; art. 76, comma 1 D.lgs. n. 445/2000; artt. 2, 4, 9 e 10 del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITA).

Parimenti, sono fondate le violazioni contestate dalla Procura Federale a titolo di responsabilità diretta agli incolpati Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza per aver violato le norme in parola.

Come dichiarato nell'esposto del 23 luglio 2019 dal Commissario straordinario della Sezione TSN di Palermo, Dott. Antonino Troia, e accertato *per tabulas*, *“l'attività istituzionale veniva svolta dai soci per i quali era richiesta ed ottenuta l'autorizzazione comunale di Istruttore di Tiro senza che nessuno di essi (...) avesse la capacità tecnica prevista dalla UITA con la qualifica di Istruttore Istituzionale che si acquisisce esclusivamente con la frequenza ed il superamento del relativo corso UITA. Tale gravissima irregolarità ha richiesto (...) la doverosa comunicazione alle Autorità Competenti per le valutazioni previste dalla Legge (allegato M)”*.

Non coglie nel segno la difesa dei deferiti allorché, a pag. 4, punto 1) della memoria di costituzione, afferma che *“la Procura federale desume l'obbligatorietà dei corsi federali da un'errata lettura delle norme statali e federali (...)”*.

Senza dover ripercorrere analiticamente l'*excursus* normativo e giurisprudenziale per contestare tale assunto, ma richiamando integralmente i principi enunciati da questo Tribunale nella precedente decisione del 25 febbraio 2020 (R.G. n. 7/2019), confermati, come già ricordato, a livello di giustizia endofederale, dalla Corte Federale d'Appello con la propria decisione del 9 luglio 2020 (R.G. n. 1/2020), è necessario evidenziare, in ordine al profilo oggetto dell'odierna contestazione, che il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione n. 2/2021, ha con estrema precisione e puntualità motivato le ragioni del rigetto del ricorso che diventano quindi rilevanti anche per la decisione di questo Tribunale.

Osserva, infatti, il Collegio (paragrafi 10 e 10.1, pag. 11 ss.): *“Cercando di semplificare al massimo le relative questioni, soprattutto a scopo di chiarezza, va osservato che il Tribunale Federale e la Corte Federale hanno ritenuto di ricomprendere, quali tesserati, gli istruttori di tiro nella categoria dei “Tecnici”, a norma dell'art. 53, primo comma, lett. e) dello Statuto UITA. Il primo comma dell'art. 53 prevede le varie categorie di tesserati e, alla lettera e), prevede la categoria dei tecnici, che sono coloro i quali richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive nell'ambito del tiro a segno. La questione assume rilievo in quanto l'art. 44 dello Statuto prevede espressamente che i tecnici di tiro sono scelti tra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITA, siano inseriti negli Albi dei tecnici e che dimostrino particolare esperienza (...). La*



*Corte Federale, confermando quanto già statuito dal Tribunale Federale ha affermato che, ai fini dell'acquisizione della licenza prevista dall'art. 31 della legge 110/1975, gli odierni ricorrenti [e tra questi anche Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, deferiti nel presente procedimento, ndr.] avrebbero dovuto possedere il certificato (diploma) d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla Federazione (art. 8 della legge n. 110/1975) che potrebbe ottenersi solo a seguito della frequenza dei corsi regolamentari prescritti dalla UIITS. I ricorrenti contestano la ricostruzione operata dagli organi federali, rilevando, innanzi tutto, che la categoria degli istruttori non è riconducibile a quella dei tecnici, in quanto l'art. 44 dello Statuto sezionale, che impone ai tecnici la frequenza dei corsi regolamentari, si riferirebbe unicamente all'attività sportiva, che nulla avrebbe a che vedere con il perseguimento degli scopi dell'attività istituzionale, alla quale sono preposti gli istruttori/direttori di tiro. Il requisito di capacità tecnica richiesto ai fini del rilascio dell'abilitazione prevista dalla legge sarebbe conseguito, secondo quanto desumibile dal disposto dell'art. 8 della legge n. 110/1975, attraverso il possesso di bagaglio di esperienza (avere prestato servizio militare o in altri Corpi armati dello Stato nei dieci anni precedenti) o con il diploma di idoneità al maneggio delle armi, che gli odierni ricorrenti avrebbero acquisito più di trent'anni fa. Presupposto dell'abilitazione sarebbe solo l'attestazione del possesso della capacità tecnica. Osserva il Collegio che il presupposto da cui sembra partire la Corte Federale nella decisione impugnata, che ha ripreso l'iter argomentativo esposto nella decisione del Tribunale Federale, è quello della stretta integrazione di norme e regole statali e federali, nel senso che l'accertamento della capacità tecnica preteso ai fini della licenza di cui devono munirsi direttori e istruttori di tiro deve avvenire nel rispetto delle norme e dell'organizzazione della Federazione. Su questo piano rileva, innanzi tutto, il fatto che gli istruttori sono anche tesserati della UIITS, che, come accennato, sono suddivisi in categorie ad opera dell'art. 53, primo comma, dello Statuto. Non essendo prevista un'autonoma categoria di direttori e istruttori, appare ragionevole ritenere che essi vadano ricondotti alla categoria dei tecnici, vale a dire di coloro che richiedono il tesseramento per lo svolgimento di mansioni tecniche e sportive. Ne discende l'applicabilità nei loro confronti della norma dell'art. 44 dello Statuto sezionale, che dispone che i tecnici sono scelti tra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UIITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici e che dimostrino particolare esperienza. Sempre sul piano della necessaria integrazione di norme statali e federali, non può essere privo di significato il fatto che l'art. 4 del Regolamento denominato "Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UIITS" preveda espressamente che la formazione degli istruttori deve avvenire attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla UIITS. Sarebbe, invero, ben strano un sistema nel*



*quale l'accertamento della capacità tecnica dei direttori e istruttori di tiro avvenga esclusivamente sulla base di un'attestazione del Presidente della Sezione, senza necessità che l'acquisizione del previsto diploma di idoneità al maneggio delle armi sia stato acquisito a prescindere dall'attività formativa prevista dall'ordinamento federale. Appare, pertanto, condivisibile l'orientamento che, nell'ottica della segnalata integrazione, riconduce la formazione a livello federale tra i requisiti oggettivi ai fini dell'acquisizione della licenza di direttore e istruttore di tiro".*

Dalla lettura della motivazione - come integralmente sopra riportata con riferimento specifico agli addebiti mossi dalla Procura Federale agli odierni deferiti - non residua, ad avviso di questo Collegio, spazio alcuno ad incertezze interpretative in ordine alla ritenuta fondatezza del mancato rispetto delle norme di fonte statale e dell'ordinamento sportivo da parte dei deferiti.

Del tutto irrilevanti ed inconferenti con il presente procedimento sono inoltre i rilievi difensivi sollevati dalla difesa nella memoria conclusionale e nelle note di replica con riferimento al Commissario straordinario Gen. Antonino Troia, peraltro corredati di documenti la cui produzione non può essere ammessa poiché tardiva.

Infine, accertata la responsabilità degli incolpati principali, deriva conseguentemente quella dei componenti del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Palermo all'epoca della commissione dei fatti contestati (Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia), *ex art. 27* dello Statuto Sezionale, per aver *"omesso di vigilare acchè le condotte ascritte al Presidente e ai presunti istruttori non si perpetrassero"*.

Sotto il profilo delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che le stesse, come in epigrafe riportate, alla luce degli addebiti formulati a carico degli incolpati, debbano essere proporzionalmente ridotte, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITTS.

## **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3 e 8 del Regolamento di Giustizia UITTS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai deferiti

## **APPLICA**

- al Sig. Emilio Galante la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. d)* del Regolamento di Giustizia UITTS;
- ai signori Alessandro Bassano, Raffaele Giuseppe Bassano, Rosario Ventimiglia, Andrea Ventimiglia, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Salvatrice Piazza la sanzione della sospensione per



anni 4 (quattro) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. d)* del Regolamento di Giustizia UITA.

- ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. c)* del Regolamento di Giustizia UITA.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITA, e l'immediata esecuzione.

Roma, 22 gennaio 2021

Il Presidente rel. est.

f.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente

f.to Avv. Michele Girardi

Il Componente

f.to Avv. Silvana Panzera